



CONFINDUSTRIA

# DL 17 marzo 2020, n. 18

*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

c.d. Decreto CURA ITALIA

Le misure di carattere fiscale

18 marzo 2020

## Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, cd. decreto "Cura-Italia" (nel seguito, il decreto-legge).

Il decreto-legge - con un impegno finanziario di 25 mld di euro - si innesta in un ampio novero di misure già adottate dal Governo nel contesto emergenziale in atto; ci riferiamo, in particolare, ai seguenti provvedimenti:

- DL n. 6 del 23 febbraio 2020 (DL n. 6/2020) e DPCM del 23 febbraio 2020 (entrambi pubblicati in GU n. 45 del 23 febbraio 2020) con cui sono state disposte misure straordinarie di contenimento dell’epidemia nelle aree di iniziale diffusione (cd. “zona rossa”);
- DPCM del 1° marzo 2020 (pubblicato in GU n. 52 del 1° marzo 2020) con cui sono state introdotte misure destinate all’intero territorio nazionale, con una diversa modulazione per le varie aree del Paese interessate dall’epidemia;
- DL n. 9 del 2 marzo 2020 (DL n. 9/2020, pubblicato in GU n. 53 del 2 marzo 2020) che ha introdotto prime misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese;
- DPCM dell’11 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 64 dell’11 marzo 2020) che ha rafforzato le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Inoltre, in considerazione dell’incidenza significativa degli eventi sulla normale attività di imprese e professionisti, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha provveduto inizialmente, con proprio decreto (DM 24 febbraio 2020), a sospendere e a differire il termine per l’adempimento di taluni obblighi tributari (adempimenti e versamenti) per i soli contribuenti della cd. zona rossa.

Il decreto-legge, qui in esame, interviene su quattro fronti principali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi, nonché sospensione di altri adempimenti fiscali; infine, specifici incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Con la presente nota, si fornisce una prima analisi delle **misure di natura fiscale** destinate alle imprese e aventi carattere trasversale, riservandoci ulteriori – e più mirati – approfondimenti anche con riferimento a taluni interventi di carattere settoriale che connotano il provvedimento.

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (artt. 60, 61, 62, 68, 69)**

### ***Soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti (art. 61)***

L'articolo 61 estende ad una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall'epidemia, la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall'articolo 8 del DL n. 9/2020.

Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a:

- versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;
- versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

La sospensione riguarda le imprese operanti nei seguenti settori: cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni, ecc.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nel dettaglio la sospensione è rivolta a:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

I versamenti sospesi per i soggetti operanti nei settori sopra richiamati (inclusi i soggetti del comparto turistico-alberghiero già regolati dall'articolo 8 del DL n. 9/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020). Esclusivamente per le federazioni, gli enti di promozione sportiva e per le associazioni o società sportive professionistiche o dilettantistiche la sospensione è prolungata di un mese (fino a maggio 2020) e tali soggetti saranno chiamati a riversare entro giugno 2020, in un'unica soluzione o con rateizzazione in 5 rate mensili da giugno ad ottobre 2020.

### ***Soggetti di minori dimensioni (ricavi non superiori a 2 mln di euro) (art. 62)***

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) avevano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:

- versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;
- versamenti IVA scadenti nel mese di marzo;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria del mese di marzo.

Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

### ***Soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3)***

Per tutti i soggetti residenti o operativi nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è disposta la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020. Tale sospensione si applica indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume d'affari maturato. La disposizione, infatti, rinvia al mese di maggio 2020, anche per i soggetti con volume d'affari superiore ai 2 milioni di

- 
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle provincie autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

euro, il versamento dell'IVA in scadenza il 16 marzo che, altrimenti, avrebbero dovuto essere assolto entro il 20 marzo. Tuttavia, alla luce dello scarso preavviso con cui arriva tale differimento, si ricorda che, nel caso il versamento sia già stato assolto, non sono previsti rimborsi.

### ***Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa (art. 62, co. 4 e 5)***

L'articolo 62, comma 4, specifica che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa, nei territori della cd. zona rossa (indicati nell'allegato I del DPCM 1° marzo 2020<sup>2</sup>) restano ferme le regole stabilite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020. Tale provvedimento ha disposto la sospensione di tutti i versamenti tributari scadenti entro il 31 marzo 2020. Entro tale data, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non vengono operate. I contributi previdenziali e assistenziali (non regolati dal predetto decreto ministeriale) sono sospesi anche per tali soggetti fino al 30 aprile 2020.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che anche per questi soggetti la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni o interessi, deve avere luogo in un'unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

### ***Professionisti e altri soggetti con fatturato (nel 2019) inferiore a 400.000 euro (art. 62, comma 7)***

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è possibile richiedere la sospensione dell'applicazione, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto - di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 - sui ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020.

La sospensione opera a condizione che nel mese precedente i richiedenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La disposizione si applica, pertanto, ai titolari di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché ai lavoratori autonomi e a coloro che vengono remunerati a fronte dell'assunzione di una obbligazione di fare, non fare o permettere.

I soggetti che si avvalgono dell'opzione devono rilasciare apposita dichiarazione attestando che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta in virtù della norma in commento. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto deve essere versato dal contribuente o in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, o mediante 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

---

<sup>2</sup>Nella Regione Lombardia: i comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: il Comune di Vo'.

### ***Contribuenti non rientranti nei predetti settori di attività o nei limiti di fatturato/compensi (art. 60)***

Per i contribuenti che non operano nei settori economici cd. maggiormente colpiti di cui all'articolo 61 del decreto-legge in commento e dell'art. 8 del DL n. 9/2020, e che hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto superiore ai 2 milioni di euro, non è prevista alcuna sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Per tali soggetti, infatti, il decreto-legge consente di differire tutti i versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), entro il prossimo 20 marzo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

### ***Operatori del settore del gioco e concessionari dello Stato (art. 69)***

Per i contribuenti che operano nel settore del gioco e per i concessionari dello Stato, in considerazione della chiusura delle sale giochi e delle sale con apparecchi da intrattenimento, l'articolo 69 dispone la sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) e dei canoni concessori dal 15 marzo al 30 aprile 2020, con facoltà di rateizzazione fino a 18 dicembre 2020.

A partire dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività non sarà dovuto il canone relativo al gioco del Bingo (ex art. 1, co. 638, Legge n. 147/2013).

### ***Riscossione coattiva (art. 68)***

L'articolo 68 al comma 1 dispone, a beneficio di tutti i contribuenti, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020, relativi, rispettivamente, alla cosiddetta "rottamazione-ter", ed al cd. "saldo e stralcio".

Il comma 4 dell'articolo 68 dispone, infine, la proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020.



\*\*\*\*\*

Le tabelle alle pagine seguenti riassumono le principali sospensioni, distinte per settore di appartenenza e dimensione di impresa.

<b>SOSPENSIONE VERSAMENTI</b>						
	<b>RITENUTE FISCALI</b>		<b>IVA</b>		<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>	
	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>DATA DI VERSAMENTO</b>	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>DATA DI VERSAMENTO</b>	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>DATA DI VERSAMENTO</b>
<b>SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI</b>  SENZA LIMITI DI FATTURATO	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Versamenti di marzo	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
<b>IMPRESE CON FATTURATO INFERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b> RESIDENTI O OPERANTI NELL'INTERO TERRITORIO DELLO STATO  (NON OPERANTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
<b>IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b>  (NON OPERANTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI)	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020
<b>IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b> RESIDENTI O OPERANTI NELLE PROVINCE DI <b>BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA</b>	No sospensione	Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	No sospensione	Scadenza posticipata al 20 marzo 2020
<b>IMPRESE RESIDENTI O OPERANTI NELLA PRIMA ZONA ROSSA</b> A PRESCINDERE DAL SETTORE E DAL FATTURATO <sup>3</sup>	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)	Dal 23 febbraio al 30 aprile 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi)
<b>PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI CON FATTURATO INFERIORE A 400.000 EURO</b>	Incassi dal 15 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza		



		sanzioni e interessi)		sanzioni e interessi)		
--	--	-----------------------	--	-----------------------	--	--

	<b>PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSORIO</b>	
	<b>Sospensione</b>	<b>Data di versamento</b>
<b>Settore giochi</b>	15 marzo al 30 aprile 2020	Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020

\*\*\*\*\*

<sup>3</sup> Merita sottolineare che per tali soggetti sono sospesi tutti i tributi i cui termini di versamento scadono nel periodo di sospensione.

## SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (art. 62)

Per tutte le imprese operanti nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. La sospensione riguarda, a titolo esemplificativo, gli adempimenti di comunicazione, (es. comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, Intrastat) o gli adempimenti di dichiarazione (es. dichiarazione annuale IVA).

Tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere assolti entro il 30 giugno 2020.

La sospensione introdotta dal decreto-legge supera le disposizioni di sospensione introdotte dai precedenti provvedimenti, con la sola eccezione degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazione Uniche 2020, il cui termine per l'invio è stato differito dal 7 marzo al 31 marzo 2020 (art. 1, DL n. 9/2020). Resta confermato al 5 maggio il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata (elaborata sulla base delle CU trasmesse dai sostituti di imposta).

Nella tabella seguente, sono riepilogati i principali adempimenti oggetto di sospensione:

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI			
DATA ORDINARIA	ADEMPIMENTO	NUOVA SCADENZA	RIF. NORM.
<b>7 marzo</b>	Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	<b>31 marzo</b>	Art.1, DL n. 9/2020
<b>31 marzo</b>	Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica	<b>31 marzo</b>	Art.1, DL n. 9/2020
<b>15 aprile</b>	Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate	<b>5 maggio</b>	Art.1, DL n. 9/2020
<b>25 marzo – 25 aprile – 25 maggio</b>	Intrastat relativo al mese precedente	<b>30 giugno</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>30 aprile</b>	Dichiarazione annuale IVA	<b>30 giugno</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>30 aprile</b>	Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 (Esterometro)	<b>30 giugno</b>	DL n. 18/2020
<b>31 maggio</b>	Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE)	<b>30 giugno</b>	DL n. 18/2020
<b>23 luglio</b>	Presentazione modello 730 precompilato	<b>30 settembre</b>	Art.1, DL n. 9/2020

**Soggetti residenti o operativi nella prima Zona Rossa**

Anche per i soggetti residenti o operativi nella cd. zona rossa tutti gli adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

Tra questi ricadono, pertanto, anche gli adempimenti tributari già sospesi in virtù dei precedenti decreti che ne avevano prorogato l'adempimento al 30 aprile. La scadenza del 30 aprile resta per gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 7 marzo.

Nella tabella seguente, sono riepilogati i principali adempimenti oggetto di sospensione:

<b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ZONA ROSSA</b>			
<b>Data ordinaria</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>NUOVA SCADENZA</b>	<b>RIF. NORM.</b>
<b>25 febbraio</b>	Intrastat relativo al mese di gennaio 2020	<b>30 aprile</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>28 febbraio</b>	Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.)	<b>31 marzo</b>	Art.1, DL n. 9/2020
<b>28 febbraio</b>	Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio	<b>30 aprile</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>28 febbraio</b>	Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019	<b>30 aprile</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>28 febbraio</b>	Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus	<b>30 aprile</b>	DM 24 febbraio 2020
<b>Periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio</b>	Tutti gli adempimenti tributari (vedi tabella precedente)	<b>30 giugno</b>	DI n. 70/2020

## **ALTRE SOSPENSIONI DI TERMINI (artt. 67, 83)**

### ***Termini di accertamento (art. 67)***

L'articolo 67 prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Inoltre, è disposta la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini obbligatori di risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, inclusi quelli relativi a:

- nuovi investimenti;
- adempimento collaborativo;
- *patent box*;
- cooperazione e collaborazione rafforzata;
- accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

In considerazione della situazione emergenziale, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria: [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Il comma 4 dell'articolo in commento, per effetto del richiamo dell'articolo 12 del DLGS 24 settembre 2015, n. 159, e in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, dispone la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre 2020.

A tale ultimo riguardo, non si può non sottolineare l'evidente sproporzione temporale tra i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori rispetto al maggiore periodo di proroga dei poteri di accertamento (circa 2 anni) riconosciuto agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ciò non sembra rispondere ai principi di un equo e corretto rapporto fra Fisco e contribuenti al cui rispetto, a maggior ragione nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria (ed economica), avrebbe richiesto ancora più rigore.

### ***Termini dei procedimenti (art. 83)***

Per effetto dell'articolo 83, le udienze relative a procedimenti civili e penali pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile stesso, nel medesimo periodo sono sospesi tutti i termini per il compimento di atti dei procedimenti civili e penali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Con specifico riferimento ai giudizi tributari, sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per il reclamo e la mediazione.

Il decreto-legge, oltre ad adeguare il periodo di sospensione dei procedimenti alle misure di contrasto alla diffusione della pandemia che vieta gli assembramenti, chiarisce che la sospensione riguarda tutti i procedimenti, civili e penali, in qualunque fase si trovino, dalle indagini preliminari, all'atto introduttivo fino alle impugnazioni e riguarda tutti i termini procedurali, compresi quelli dei procedimenti esecutivi e concorsuali.

La sospensione dei termini non si applica, invece:

- ai procedimenti civili riguardanti le “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia parentela matrimonio o affinità”;
- ai processi penali, in cui si applicano misure detentive o cautelari, in caso l'udienza sia richiesta direttamente dall'imputato o difensore, anche minorenni;
- ai procedimenti aventi carattere di urgenza.

Al fine di dare una generalizzata informazione delle suddette sospensioni, sono state semplificate le procedure di notificazione e comunicazione, eliminando l'obbligo di impegno degli organi notificatori. Gli avvisi potranno avvenire mediante il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche o, altresì, tramite sistemi telematici alternativi; inoltre, la notificazione alle parti processuali dei provvedimenti adottati a fronte dell'emergenza potranno avvenire *ex lege* presso il difensore di fiducia.

Infine, le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono prorogate al 30 giugno 2020.

## **ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DI IMPRESE E LAVORATORI (artt. 55, 63, 64, 66, 98)**

### ***Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)***

Viene riconosciuto un bonus monetario di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, prestino la propria attività presso la sede di lavoro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF ed è raggugliato ai giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro; ne consegue che, ai fini del beneficio, non dovranno essere computati, ad esempio, i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita in modalità di "*lavoro agile*" o di "*smart working*".

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere in via automatica il premio al dipendente a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

La norma precisa che la somma anticipata dai sostituti di imposta sarà recuperata attraverso l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 17 del DLGS n. 241 del 1997.

Pur in assenza di una espressa indicazione normativa, in considerazione della natura del premio, si ritiene che anche al meccanismo di recupero dell'anticipazione da parte del datore di lavoro si possano rendere applicabili le medesime disposizioni previste per il cd. "bonus 80 euro"; ne dovrebbe conseguire, pertanto, che anche tali crediti non siano soggetti né ai limiti delle compensazioni previsti per i crediti fiscali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, il recupero in compensazione dei crediti maturati dai sostituti di imposta non è, altresì, soggetto all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, introdotto dall'articolo 3, comma 1 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto Collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020).

### ***Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)***

Con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, al fine di contenere il contagio del virus COVID-19, la norma in commento prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Tale credito è concesso nella misura massima di 20.000 euro per ciascun beneficiario e riguarda le spese sostenute e documentate durante il periodo d'imposta 2020.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

### ***Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)***

Viene riconosciuta una detrazione fiscale alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura nel corso del 2020 per finanziare interventi volti al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La detrazione è pari al 30% dell'importo erogato e non può essere superiore a 30.000 euro (il massimale dell'erogazione agevolata, pertanto, è pari a 100.000 euro). Per beneficiarne, le erogazioni devono essere effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d'impresa, per le erogazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020, viene confermata l'applicazione della disciplina di cui articolo 27 della Legge n. 133/1999. Quest'ultima consente la deducibilità senza limiti di importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti. Si dispone, in aggiunta, che le erogazioni liberali effettuate dalle imprese siano deducibili dall'IRAP nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, persone fisiche e imprese sono tenute ad applicare le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019, che rimandano al valore normale (ai sensi dell'art. 9, TUIR) con ulteriori specificazioni e dispongono oneri di documentazione e trasparenza in capo al donatore e al donante.

Per completezza, si segnala che l'articolo 99 del decreto-legge in esame autorizza il Dipartimento della Protezione Civile ad aprire conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle erogazioni liberali volte a far fronte all'emergenza epidemiologica. Il medesimo articolo contempla ampie deroghe alla normativa vigente (in particolare in materia di contratti pubblici) per favorire la protezione dei fondi raccolti e il loro tempestivo utilizzo nell'acquisizione delle forniture e dei servizi da parte del SSN. Vengono, altresì, definite regole di rendicontazione e trasparenza sull'utilizzo delle somme in capo a ciascuna amministrazione beneficiaria.

### ***Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)***

Rievocando, seppur in parte, precedenti discipline, il decreto-legge introduce, con l'articolo 55, la possibilità di convertire in un credito di imposta talune attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset* - di seguito "DTA"), anche non iscritte in bilancio, in seguito a cessione di crediti deteriorati.

La norma abroga e sostituisce uno specifico incentivo per le aggregazioni tra imprese del Mezzogiorno, introdotto dal DL n. 34/2019, modificandone e ampliandone l'ambito di operatività.

La disposizione si applica alle imprese che, entro il 31 dicembre 2020, effettuino cessioni a titolo oneroso di crediti finanziari o commerciali deteriorati (ossia, come precisato, dal

comma 5, quelli in relazione ai quali il mancato pagamento si protrae oltre 90 giorno dalla data in cui era dovuto).

In merito all'ambito soggettivo di applicazione della misura, ne sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza, come definiti dalle rispettive discipline.

Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione della norma, le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ciò precisato, le DTA che possono essere oggetto di trasformazione sono quelle relative a:

- a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, TUIR al momento della cessione; e
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE, non ancora dedotto o fruito come credito di imposta.

La norma esplicita, poi, alcuni elementi di dettaglio da considerare per il calcolo delle DTA trasformabili:

- in primo luogo, con riferimento alle perdite di cui alla lett. a) *supra*, non trovano applicazione i limiti di riportabilità delle perdite di cui all'art. 84, comma 1, secondo periodo, TUIR (i.e. ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti);
- perdite ed eccedenze ACE sono computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite, da calcolare a livello aggregato per i gruppi societari).

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere da tale data, e come conseguenza della trasformazione, inoltre, per il cedente:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta.

I crediti d'imposta così determinati non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, nonché essere ceduti o chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Per realizzare la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta l'impresa cedente è tenuta a esercitare una apposita opzione; sul punto, l'articolo in esame richiama il precedente

normativo del 2016 e, precisamente, l'art. 11, DL n. 59/2016; quanto alle concrete modalità di esercizio dell'opzione, dovrebbero pertanto ritenersi valide le indicazioni rese dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 32/E/2016.

Nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di una opzione irrevocabile, da esercitare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA è stata introdotta al fine di consentire una maggiore liquidità alle imprese, in un momento di crisi generalizzata. La cessione di crediti deteriorati potrebbe, infatti, sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità anche nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica.

L'intervento si sostanzia, di fatto, per le imprese, in un anticipo della possibilità di utilizzare importi di cui avrebbero fruito in annualità successive, con l'effetto di ridurre nell'immediato il loro carico fiscale. A fronte di tale anticipazione, l'impresa rinuncia tuttavia alla possibilità di riportare in avanti componenti oggetto di trasformazione.

### ***Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)***

Nell'ambito delle misure a favore della stampa, l'articolo 98, comma 1, del decreto-legge in esame modifica la disciplina del credito d'imposta per investimenti pubblicitari (cd. "bonus pubblicità" di cui all'articolo 57-bis del DL n. 50/2017).

Per il solo 2020, l'aliquota del credito d'imposta è ridotta dal 75% al 30%. Resta inalterata la platea dei soggetti che possono accedere all'incentivo, così come le condizioni per la concessione del credito, incluso il rispetto dei regolamenti *de minimis* e l'applicazione del regolamento attuativo di cui al DPCM 16 maggio 2018, n. 90, per le parti di questo non espressamente derogate. Con riguardo a tale ultimo aspetto, le nuove norme precisano che le comunicazioni telematiche degli investimenti agevolabili per il 2020, che in base all'articolo 5 del DPCM sopra richiamato avrebbero dovuto essere trasmesse entro il mese di marzo 2020, dovranno ora essere trasmesse entro il mese di settembre. È fatta salva la validità delle comunicazioni già inviate.

Con riferimento alle risorse disponibili, si richiama l'applicazione del meccanismo ordinario di finanziamento della misura (ovvero l'assegnazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione stabilita dal comma 3 dell'articolo 57-bis del DL n. 50/2017). Si ricorda che a seguito di difficoltà di coordinamento normativo intervenute nel 2019, lo stanziamento per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 avrebbe dovuto essere pari a 27,5 milioni di euro. Tuttavia, nelle versioni provvisorie del decreto-legge in commento veniva predisposto un rafforzamento delle risorse disponibili per l'anno in corso che sembrava volto a controbilanciare la riduzione dell'aliquota nominale del credito. È, dunque, possibile che tale potenziamento venga effettuato successivamente con integrazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione.